

Avv. Ettore Botti

ILLEGALE ANNULLAMENTO

DI

UNA SENTENZA DI CORTE D'ASSISE

e sue conseguenze giuridiche

(a proposito del processo Olivo)

ESTRATTO
da periodico « **Il Filangieri** » *n. 10, 1904*



MILANO
SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA
Via Kramer, 4 A — Gall. De-Cristoforis, 54
1904

Avv. Ettore Botti

ILLEGALE ANNULLAMENTO

DI

UNA SENTENZA DI CORTE D'ASSISE

e sue conseguenze giuridiche

(a proposito del processo Olivo)

ESTRATTO

da periodico « **Il Filangieri** *» n. 10, 1904*



MILANO

SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA

Via Kramer, 4 A — Gall. De-Cristoforis, 54

1904

For 1 X
B.

Milano 1904 — Stabilimento Tipografico dell' Istituto Marchiondi

1. — Il *caso giuridico* del recente processo Olivo, è ormai noto a tutti, e può sembrarne anche superfluo il ricordo. Ma non è vano, dopo tante discussioni, mentre restano ancora accese gravissime questioni di diritto, le cui conseguenze possono influire su mille altri processi, non è vano esaminare la sentenza della Corte di cassazione, per determinare la situazione giuridica che essa ha creato.

Un uomo uccide sua moglie, e poi ne fa a pezzi il cadavere. Rinviato a giudizio per rispondere di uxoricidio premeditato, egli si difende rievocando la storia dolorosa della sua vita coniugale; il che, tradotto in termini giuridici, poteva forse procurargli il beneficio della provocazione. I difensori dell'accusato credono però di poter anche sostenere la discriminante del vizio di mente, e subordinatamente la scusante del vizio parziale.

Nessun'altra questione è sollevata in dibattimento.

Si arriva quindi a formulare i quesiti. E poichè si era accampata una discriminante, il presidente deve, a termini dell'art. 495 cod. proc. pen., proporre anzitutto il quesito sul *fatto materiale;* ed a ciò egli provvede in questi termini:

1.ª questione principale: « Siete convinti che l'accusato A. O. abbia, la notte dal 16 al 17 maggio 1903 in Milano, con colpi di coltello e di corpo contundente, e con altre violenze, cagionato la morte di Beccaro Ernestina? ».

Seguiva la questione sulla discriminante del vizio di mente; e quindi quella relativa alla *colpabilità* (nell'affermativa della prima e nella negativa della seconda), così concepita:

3.ª questione principale: « L'accusato A. O. è colpevole di avere, nelle circostanze esposte nella questione 1.ª, inferto a Beccaro

Ernestina i colpi di coltello o di corpo contundente e le altre violenze ivi indicate che ne cagionarono la morte, al fine di ucciderla? ».

Seguivano le altre questioni (premeditazione, provocazione, vizio parziale di mente) tutte subordinate all'affermativa della terza.

I giurati affermarono la 1.ª, negarono la 2.ª e la 3.ª, e ritennero assorbite le altre.

Quindi, in seguito alle conclusioni delle parti, la Corte pronunziò sentenza, nella quale, in base all'art. 515 cod. proc. pen., dichiarò non luogo a procedimento, per quella imputazione.

2. — L'assoluzione di un omicida, che aveva aggiunto alla strage lo scempio del cadavere della sua vittima, parve a tutti scandalosa: la pubblica opinione ne fu profondamente scossa, e la stampa suscitò infinite polemiche sul verdetto, ispirate generalmente a riprovazione.

Le stesse ragioni di turbamento, di fronte al verdetto inaspettato, avevano indotto il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano a produrre ricorso per Cassazione avverso la sentenza; e questo ricorso, quasi fecondato dal pubblico favore, fu tratto con insolita sollecitudine al giudizio della Corte di cassazione; la quale, senza dubbio ispirandosi ad altissime ragioni di moralità e di sentimento, cassò la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altra Corte di assise, perchè procedesse, con intervento dei giurati, a novello giudizio.

Così l'accusato, che dalle insperate gioie della libertà ricadeva nuovamente sotto l'incubo della gravissima imputazione, si lasciò tranquillamente arrestare, ed è in attesa del suo nuovo destino.

3. — Ed ora, dopo che la voce della pubblica opinione è giunta fino ad impressionare la più alta magistratura, destinata a conservare, sopra ogni conflitto ed ogni passione, sacra ed intangibile la legge dello Stato; è pur doveroso esaminare serenamente, alla stregua dei rigorosi criterii di legalità, un fatto giuridico così insolito e grave, qual'è l'annullamento di una sentenza di assoluzione della Corte di assise.

Sollevarsi al di sopra delle circostanze speciali del fatto, perdere di vista conpletamente la figura dell'accusato, considerare soltanto se sia conforme alla legge la sentenza pronunziata contro di lui, è un dovere di chiunque sente il culto delle leggi del proprio paese.

Nè deve aver valore, in questo momento, il comune riguardo che si suole aver sempre, quando su di una questione è ancor chiamato a pronunziarsi il magistrato: qualunque reticenza sarebbe miserevole e vana, dopo che il più elevato Collegio giudiziario ha emesso la sua sentenza, tanto più che il suo pronunziato è stato preceduto, anzi sollecitato e preparato, non da vigile silenzio e deferente attesa, ma da clamorosi commenti e desiderii non celati.

A) Inammissibilità del ricorso.

4. — Ed anzitutto è necessario domandarsi: Era *ammissibile* il ricorso del P. M. avverso la sentenza di non luogo a procedere, pronunziata dalla Corte di assise? Poichè, come tutti sanno, la nostra legge garentisce la completa insindacabilità dei verdetti dei giurati, è evidente che per ammettere la possibilità di un ricorso da parte del P. M., bisogna trovarne ben chiara ed esplicita la facoltà nella legge.

Or è necessario tener presente che in *due modi* può avvenire il proscioglimento dell'accusato, in Corte d'assise: o con *ordinanza del presidente*, o con *sentenza della Corte*.

L'ordinanza presidenziale è regolata dall'art. 512 cod. proc. pen., il quale nella prima parte suona così:

« Se i giurati hanno dichiarato l'accusato *non colpevole*, o *non convinto*, od hanno risposto affermativamente alla questione sopra la circostanza che *esclude l'imputabilità*, o hanno *negato l'esistenza del fatto in genere*, il presidente lo dichiara assolto ed ordina che sia posto in libertà, se non è detenuto per altre cause ».

Riordinando dunque logicamente le varie ipotesi che possono dar luogo all'*ordinanza presidenziale* di assoluzione, possiamo riassumerle così:

a) *I giurati hanno negata l'esistenza del fatto in genere.* Questa ipotesi può verificarsi solo quando vi sia una questione relativa all'*esistenza obbiettiva* del fatto incriminato; e l'art. 495 dispone che il presidente è autorizzato a proporre anzitutto un simile quesito, quando *i risultati del dibattimento lo mostrino opportuno.* Così, ad esempio, nelle cause di falsità, il presidente può anzitutto proporre la questione obbiettiva: se il documento incriminato sia falso; ed è chiaro che la risposta negativa esclude ogni responsabilità, accertando la insussistenza del fatto stesso che fu oggetto della imputazione.

b) *I giurati hanno dichiarato* **non convinto** *l'accusato.* Ciò accade quando, per esservi fra le questioni una discriminante, deve anzitutto proporsi la questione del *fatto materiale.* E ricordiamo in proposito che l'art. 495 prescrive, proprio in tali casi, la formula: « *Siete convinti* che l'accusato abbia... (si indicheranno i fatti che formano il soggetto dell'accusa) ». Quando dunque i giurati negano il *fatto materiale* nei riguardi dell'accusato, escludono qualunque imputazione. Se quindi, ad esempio, nel processo Olivo i giurati avessero risposto negativamente al primo quesito, negando cioè *l'uccisione*, il presidente avrebbe dovuto senz'altro dichiarare assolto l'accusato.

c) *I giurati hanno affermato una circostanza che* **esclude l'imputabilità.** Ciò si verifica quando sia in campo una discriminante; così sarebbe stato nel processo Olivo, se i giurati aves-

sero risposto affermativamente al secondo quesito, riguardante il vizio di mente.

d) *I giurati hanno dichiarato l'accusato* **non colpevole**. Ciò avviene quando, sull'*unica questione principale* della *colpabilità*, i giurati rispondono negativamente.

Sono questi dunque i *quattro casi* in cui l'accusato viene dichiarato *assolto*, in seguito al verdetto, con semplice *ordinanza del presidente*.

5. — Quando occorre invece la sentenza della Corte?

L'art. 515 dispone: « La Corte, se *il fatto* di cui l'accusato è stato dichiarato *colpevole* o *convinto* non costituisca reato a termine della legge penale, ovvero se la risposta dei giurati sia stata negativa sulla questione di cui nell'art. 496, pronunzia *non essersi fatto luogo a procedimento*....

« Parimente la Corte pronunzia non farsi luogo a procedimento se l'azione penale sia prescritta, o in un altro modo estinta ».

Dalla semplice lettura di queste disposizioni emerge la differenza fra i casi in cui basta l'ordinanza presidenziale, e quelli in cui occorre l'intervento della Corte: la prima ipotesi corrisponde al verdetto *negativo* dei giurati, la seconda invece ha per sostrato una *affermazione* contenuta nel verdetto. Nel primo caso non vi è luogo a discussione, poichè non resta che applicare la legge; nel secondo occorre invece determinare se l'*affermazione* contenuta nel verdetto trovi riscontro nella legge, e quindi ha luogo un vero giudizio, devoluto esclusivamente alla Corte, tanto che l'art. 514 cod. proc. pen. regola appunto *le discussioni dopo il verdetto*.

Quali dunque possono essere le *affermazioni* dei giurati, da cui possa derivare una sentenza di *non luogo a procedere?* Ecco i varii casi dell'art. 515:

a) *I giurati hanno dichiarato l'accusato* **convinto** (*ma* **non colpevole**): hanno cioè affermato a suo riguardo l'esistenza di un fatto *materiale*, non di un fatto *giuridico* (reato). E se il fatto materiale non *esaurisce gli estremi* di *alcun reato*, la Corte deve nella sua sentenza dichiarare non luogo a procedimento.

Da ciò appare dunque chiaramente come si possa essere *convinti* di un fatto senza essere dichiarati *colpevoli di alcun reato*: e ciò può accadere sempre quando la questione del *fatto materiale* sia distinta da quella della colpevolezza. Proprio questo, come ulteriormente dimostreremo, ci sembra il caso del processo Olivo.

b) *I giurati hanno dichiarato l'accusato colpevole*, ma hanno pure affermato che egli agì *senza discernimento*. La Corte allora deve dichiarare il non luogo, salvo a provvedere se e come per legge.

c) I giurati hanno dichiarato l'accusato *colpevole*, ma *il fatto non costituisce reato*. Così avviene quando, dopo il verdetto, la difesa faccia questione, a termini dell'art. 514, della esistenza del reato *in diritto*, tenendo fermo cioè il responso dei giurati,

ma negando che l'imputazione esaurisca gli estremi di alcun reato. Caso rarissimo forse, poichè bisognerebbe ammettere che la difesa, pur potendo eccepire l'inesistenza di reato, si sia riservata di fare questa dimostrazione alla Corte, e non abbia preferito rivolgerla ai giurati, per ottenerne un verdetto negativo. Ad ogni modo, dato il nostro sistema processuale, ed ammessa come fondamento del giudizio per giurati la distinzione tra fatto e diritto, un caso simile è pur sempre possibile.

d) I giurati hanno dichiarato l'accusato *colpevole*, ma l'azione penale è estinta.

Possiamo dunque, riassumendo la chiara esegesi degli art. 512 e 515, affermare che l'ordinanza presidenziale di assoluzione può essere pronunziata solo in base a verdetto completamente negativo: quando cioè i giurati abbiano *negato le questioni principali*, o *affermata una discriminante*. In tutti gli altri casi, deve intervenire la Corte.

6. — Applicando questi criterii al processo Olivo, e limitandoci per ora alla sola questione di *rito*, dobbiamo riconoscere che i giurati avevano bensì negata la terza questione principale (*colpabilità*), ma avevano affermata la prima principale (*fatto materiale*); i giurati avevano dichiarato l'accusato *convinto* dei fatti portati dall'accusa; ma nel terzo quesito avevano negato che egli fosse *colpevole*.

Quindi proprio la Corte, come rigorosamente insegna l'art. 515 cod. proc. pen., doveva esaminare se il fatto di cui i giurati avevano dichiarato *convinto* l'Olivo (e che non era omicidio, per la negativa alla terza questione) costituisse reato; e poichè reato non vi era, la Corte dichiarò non luogo a procedere.

7. — La perfetta legalità di questo procedimento è del tutto evidente; e tale fu giudicata anche dalla Corte di cassazione in caso analogo; avendo cioè i giurati ammesso il fatto materiale, e negato successivamente la legittima difesa e la colpabilità. La Corte osservò (1) che male aveva il *Presidente* dichiarato *assolto* l'imputato; mentre doveva *la Corte* dichiarare il *non luogo*; ed aggiunse: « questa irregolarità, che la C. S. deplora e riprova, non consiglia l'annullamento dell'atto presidenziale, perchè ciò sarebbe privo di pratica utilità, conducendo allo stesso risultato ».

8. — Dal punto di vista della procedura, cominciamo dunque a stabilire che la Corte di Milano nel caso nostro si comportò in perfetta regola. Ma fu altrettanto legale il ricorso per cassazione interposto dal P. M.?

L'art. 642 dispone: « La stessa azione (di chiedere l'annullamento) apparterrà al P. M. contro le sentenze che non fecero luogo a procedere, menzionate nell'art. 515, *allorchè sono state pronunziate perchè il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato* **colpevole** *non costituisce reato*, o perchè l'azione penale è prescritta o in altro modo estinta.

---

(1) Cass. 22 giugno 1903, P. M. in causa Ghinella, est. FIOCCA. In *Giustizia penale*, IX, 1146.

« Fuori di questo caso, l'annullazione di una sentenza che non ha fatto luogo a procedere o che ha pronunziato l'assolutoria non potrà essere promossa dal Pubblico Ministero se non *nell'interesse della legge* ».

Da ciò dunque risulta chiaramente che (salvo il ricorso nell'interesse della legge) il P. M. *non può mai ricorrere* contro l'ordinanza assolutoria del presidente; ma solo *contro la sentenza della Corte*, e *non in tutti i casi preveduti dell'art.* 515.

L'art. 642 non prescrive dunque, come erroneamente si è ritenuto, la facoltà del ricorso in completa relazione con l'art. 515; ma restringe tale facoltà a due casi soltanto, e proprio a quelli da noi poc'anzi accennati alle lettere *c*) e *d*) del § 5; ma non in quelli delle lettere *a*) e *b*).

Si confronti infatti la dizione dell'art. 642 con quella dell'articolo 515, e si vedrà che mentre quest'ultimo richiede il pronunziato della Corte quando l'accusato sia stato dichiarato *colpevole* o *convinto*, l'art. 642 concede invece la facoltà del ricorso solo quando l'accusato sia stato dichiarato **colpevole**.

In altri termini, il ricorso è ammesso per correggere i *possibili errori della Corte*, non il verdetto dei giurati. Quindi solo quando vi sia stato un verdetto di *colpabilità*, e la Corte invece abbia ritenuto che il fatto posto a carico dell'accusato non esaurisca gli estremi del reato, allora è data la facoltà al P. M. di richiamare su questo *giudizio di diritto* della Corte la censura del Collegio Supremo.

In tal caso è evidente che la Corte ha distrutto i termini giuridici dell'accusa, dichiarando inesistente il reato, mentre qualora si ritenga sussistere in diritto il reato, la conseguenza non è altra che la *condanna*, in base al verdetto di *colpabilità*. Ma quando invece i giurati di nulla han dichiarato *colpevole* l'accusato, allora è evidente che il mero *fatto materiale* non può esaurire gli estremi di alcun reato, mancando la dichiarazione di colpabilità che rivela l'*elemento morale*, e quindi sarebbe davvero eccessivo ammettere nella Corte Suprema un diritto di annullamento, che in fondo non si risolverebbe in censura della sentenza, ma del verdetto stesso, che la legge vuole sottratto ad ogni attacco ed ad ogni sindacato.

In conclusione, noi ci ribelliamo alla grossolana interpretazione, che vorrebbe confondere i due concetti della *colpabilità* e della semplice *convinzione*: concetti assolutamente diversi, sia nel linguaggio giuridico, sia nel linguaggio comune. E concludiamo nel ritenere che il ricorso del P. M. può aver luogo solo quando vi sia un verdetto di *colpabilità*.

9. — Del resto la legge stessa conferma ed illustra irrevocabilmente questa tesi, quando si occupa delle conseguenze dell'annullamento di una sentenza della Corte di assise. E nell'art. 674 prescrive il rinvio della causa innanzi ad un'altra Corte d'assise, perchè *senz'altro intervento dei giurati*, giudichi sul verdetto dei primi giurati, dopo avere sentito la parte civile, il P. M. e la difesa.

« Lo stesso si osserverà — così soggiunge il citato articolo — se venga annullata una sentenza con cui siasi dichiarato *non farsi luogo a procedimento*, perchè il fatto di cui l'accusato è riconosciuto *autore* o *complice*, non costituisce reato, o perchè l'azione penale è prescritta o in altro modo estinta ».

Non sono proprio questi i *due soli casi* di ricorso del P. M.? E si ricordi che anche l'art. 674 ribadisce, con la sua chiara formola, e con le parole « *autore* o *complice* », la distinzione da noi fatta a proposito dell'art. 642. Non si parla più del caso in cui i giurati abbiano semplicemente dichiarato *convinto* l'accusato; ma il ricorso è sempre fondato su di un verdetto di *colpabilità*.

Ed è evidente allora, che limitata la contestazione soltanto al giudizio della Corte d'assise intorno alla sussistenza in diritto del reato, e tenuto fermo il verdetto, non occorra intervento di altri giurati, ma debba soltanto una seconda Corte valutare i criterii giuridici applicati dalla prima, e giudicare se i fatti costanti raffigurino una qualunque ipotesi di reato.

Possiamo dunque concludere su questo punto, che *sul ricorso del P. M. non è mai possibile il rinvio ad altra Corte di assise per nuovo dibattimento* ma soltanto il rinvio alla Corte, *senza intervento dei giurati*, per un giudizio di *puro diritto*.

10. — E tornando infine alla tesi dell'ammissibilità del ricorso nel caso che ci occupa, è evidente che il ricorso del P. M. non era ammissibile: poichè, sebbene si trattasse di sentenza di non luogo, il verdetto non dichiarava *colpevole* di nessun reato l'accusato, ma solo lo dichiarava *convinto* di un *fatto materiale*; e quindi per la chiara parola della legge, esulava ogni ipotesi di ricorso da parte del P. M.

B) **Illegalità dell'annullamento.**

11. — Ad onta di tutto ciò, il ricorso fu dichiarato ammissibile ed accolto. È quindi opportuno riandarne brevemente i motivi e valutare il ragionamento che ha indotto la Cassazione ad annullare la sentenza della Corte di assise.

Un primo motivo, che ha raccolto il pieno suffragio del C. S., costituendo anzi la pietra angolare di tutto il ragionamento, si riassume nel dire che il primo quesito principale fu illegalmente proposto dal presidente, poichè mentre avrebbe dovuto esser posto solamente sul *fatto*, comprendeva anche l'*elemento intenzionale*.

Ora, in sostanza il quesito da noi trascritto non chiedeva altro se non che l'accusato avesse in date circostanze di tempo e di luogo, *con colpi di coltello od altre violenze cagionato la morte*. Ed il ricorso dice che in ciò si annida un concetto di *volontarietà*, e *quindi* (?) di *responsabilità* che contrasta con la sentenza assolutoria.

Ma anzitutto noi non sappiamo vedere in qual modo possa parlarsi di *volontarietà* nel quesito così proposto. Che forse le parole « cagionato la morte » non possono egualmente riferirsi così al colpo di coltello volontariamente vibrato, per uccidere, come alla ferita casualmente prodotta? Nè col parlarsi di *colpi* di coltello veniva a mettersi in essere alcun elemento di volontarietà; poichè, sebbene il colpo di coltello sia nella maggior parte dei casi un atto volontario, può talvolta anche essere del tutto indipendente da qualunque concorso di volontà (1).

Or dunque nella formula del quesito non riusciamo a comprendere dove mai fosse nascosto questo prezioso concetto della volontarietà.

Che anzi ci sembra tanto più meritevole di lode la espressione usata nel quesito, in quanto si evitò ogni parola che alludesse ad una *azione* dell'accusato: non si disse che egli avesse *vibrato* colpi di coltello e neppure che li avesse *inferti*; non si usò nessuna espressione che potesse rappresentare l'attuazione di una intenzione volontaria; ma si ricordò solo il *fatto obbiettivo* dei colpi di coltello; fatto che non poteva assolutamente essere obliato, sotto pena di snaturare completamente la causa, o proporre quesiti vaghi ed indeterminati. Poteva infatti negarsi che la vittima fosse morta per colpi di coltello?

Ma del resto, che cosa è mai questo *fatto volontario* di cui la Cassazione ha preteso di scrutare le indefinibili linee, nei quesiti innanzi ai giurati? Come bene osservava in proposito l'Escobedo in occasione di un simile pronunziato (2) la legge non contempla che due diverse entità: il *fatto materiale*, e il *fatto giuridico*. Finchè non si prospettino ai giurati tutti gli estremi necessarii a costituire un fatto giuridico (*reato*), siamo sempre in tema di *accertamento obbiettivo* di un *fatto materiale*, il quale, comunque configurato, non può dar luogo a punibilità.

È dunque un duplice errore ciò che ritiene la Cassazione a proposito della *volontarietà*: errore anzitutto la *ricerca* di questo elemento nelle questioni ai giurati, mentre non è possibile sfuggire all'alternativa tra fatto materiale e fatto giuridico; ed errore ancor più grave l'affermazione che fa dipendere dalla volontarietà una qualunque *responsabilità*. Secondo la Cassazione qualsiasi fatto *volontario*, purchè produttivo di danno, dovrebbe senz'altro dar luogo a *responsabilità penale!*

« Ma la volontà dell'art. 45 — scriveva l'Alimena commentando un caso analogo — non è semplice volontà psicologica, ma è qualche cosa di più: è il *dolo*. Tutti i colpi sono vibrati, finchè l'arma non si muova da sè sola, come nelle leggende o nelle fiabe; e ogni colpo vibrato vien mosso da una volontà, fin quando

(1) Così può accadere, ad esempio, nei casi di coazione fisica, di sonnambulismo, ecc. I *colpi*, le *violenze* possono sussistere ancora, ma la *volontà* non li accompagna

(2) Escobedo, Nota a sentenza 14 giugno 1899, in causa Torres, *Giustizia penale*, V, 929.

non sia l'effetto di un atto riflesso. Anche colui che uccide per difesa legittima, vibra il colpo perchè vuole vibrarlo; anche colui che uccide in istato di necessità..... ma ciò non toglie che debbano andare assoluti, perchè la volontà psicologica non è ancora il dolo, come la consapevolezza non è ancora la coscienza morale » (1).

Ma su tutte le discussioni, l'argomento davvero decisivo è la parola della legge; e l'art. 495 cod. proc. pen. prescrive che nella questione del fatto materiale si indichino *i fatti che formano il soggetto dell'accusa.* Or se l'accusa dice che Tizio ha vibrato colpi di coltello, cagionando la morte di alcuno, potrà altrimenti configurarsi il *fatto materiale* della causa? La Corte Suprema non dice in qual modo avrebbe dovuto e potuto formularsi il quesito nel caso che ci occupa (2). E certo non sarebbe bastato chiedere se l'accusato avesse *cagionato la morte,* senza indicare il modo, poichè il modo era appunto stabilito dall'accusa e doveva essere contestato ai giurati, dovendo l'accusato rispondere di *quel fatto,* e non di altri (3).

12. — Dimostrato in tal modo che la questione relativa al fatto materiale, *volontario o non,* prescinde completamente da *qualunque responsabilità penale,* è agevole difendere il verdetto dalle accuse di *contradditorietà* e di *incompletezza.*

Si dice *contradditorio* perchè si sarebbe affermata la *responsabilità* (!) affermando il fatto materiale e negando la discriminante; mentre tale responsabilità poi si negò con la risposta al quesito sull'omicidio. A questa inverosimile asserzione basta rispondere in un sol modo, per dimostrarne tutta la cieca inanità: ammessa per un momento l'assurda ipotesi che dall'affermazione del fatto materiale potesse sorgere una *responsabilità,* deve forse questa responsabilità esser *proprio quella* dell'omicidio? Non potrebbe essere, ad esempio, quella di ferire? Dunque la *contraddizione* non sussiste; poichè in tanto vi è contraddizione fra due termini, in quanto l'uno non può coesistere con l'altro.

Ma il verdetto non è neppure *incompleto.* Può dirsi tale un verdetto, solo quando non esaurisca i termini dell'accusa (4). Or se l'accusa era proprio di omicidio premeditato, essa poteva analizzarsi e scomporsi così: a) *fatto materiale* (colpi di coltello),

---

(1) ALIMENA, *Ricorso contro le ordinanze di proscioglimento del presidente della Corte d'assise.* In *Riv. pen.*, LI, 148.

(2) Il TUOZZI, in un articolo appunto sul processo Olivo (*Cass. unica*, XV, 1009) pieno di inesattezze forse perchè compilato su erronee notizie dei giornali, sembra lamentare che il quesito non sia stato posto *impersonalmente.* Crediamo quindi che egli abbia confuso il quesito sull'*esistenza del fatto in genere*, col quesito sul *fatto materiale;* mentre sono due cose assai diverse! Nel primo caso il quesito è impersonale, trattandosi di accertare un elemento obbiettivo di *prova generica*; nel secondo invece si vuole accertare un elemento pure obbiettivo, ma di *prova specifica*.

(3) Si supponga che un marito, dopo continui maltrattamenti e vessazioni alla moglie, la uccida con un colpo di coltello. Formulandosi il quesito sul fatto materiale, basterebbe chiedere se l'accusato *cagionò la morte?* No certamente, perchè si produrrebbe confusione tra i fatti antecedenti e il colpo di coltello che si vuole unica causa della morte, secondo l'accusa. Ecco perchè nel quesito sul fatto materiale è indispensabile l'indicazione di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di modo.

(4) BORSANI e CASORATI, *Cod. proc. pen.*, vol. V, § 1929.

b) *evento dannoso* (susseguente morte), c) *colpevolezza*, d) *fine di uccidere*, d) *premeditazione*.

Or i primi due elementi furono affermati: gli altri due furono negati, e fu quindi implicitamente negato anche l'ultimo, che dipendeva dall'affermativa di tutti gli altri. Esaurita così completamente l'accusa, che cosa restava, quando all'accusato non si era contestata nessun'altra subordinata ipotesi di reato?

Restava l'affermazione di un *fatto materiale*, scevro da qualsiasi elemento di colpevolezza.

13. — Qual'era il cómpito della Corte in queste condizioni? È veramente strano quanto ha sostenuto a questo proposito il P. M. ricorrente presso la Cassazione. Egli dice, nientemento, che essendosi negato il *fine di uccidere*, la Corte doveva *ritenere affermato* il *fine di ferire*.

Or anzitutto dovrebbe dimostrarsi che i giurati, nel negare la volontà omicida, intendessero proprio affermare un dolo di minore gravità. E chi mai può rendersi garante di questa interpetrazione? Non si dimentichi che la risposta fu negativa ad un quesito di *colpabilità*. E non possono i giurati aver voluto dichiarare *non colpevole* l'accusato, per ragioni morali insindacabili senza menomamente preoccuparsi delle sue intenzioni?

Anche di fronte al reo confesso, anche senza che si possa legalmente invocare alcuna discriminante od alcuna scusa, i giurati hanno il supremo diritto di valutare il fatto secondo la loro coscienza, prescindendo perfino dalla legge; e possono con sovrano giudizio rispondere *no* al quesito della colpabilità. Di fronte a questo *no* la Corte deve arrestarsi; poichè non è chiamata nè a completare nè ad interpetrare i verdetti, ma ad applicarli.

La pretesa di ravvisare dunque, nelle risposte già date, l'affermazione del *fine di ferire* e dell'omicidio preterintenzionale, è una vera eresia giuridica; poichè a prescindere dal fatto che non è dato *supporre* una risposta affermativa su di un quesito *non proposto*, i giurati potevano benissimo non essere convinti neppure del fine di ferire, ed esser convinti invece di una discriminante non proposta, come la legittima difesa, l'ubbriachezza o qualunque altra.

Si dice pure che il presidente avrebbe dovuto invitare i giurati a rientrare nella camera di deliberazione per rettificare il verdetto. Ma rettificare in che modo?

Non per votare un nuovo quesito sull'omicidio preterintenzionale, perchè il questionario, a termini di legge, deve essere definitivamente stabilito prima del riassunto.

Non per rettificare le risposte già date, perchè non implicavano alcuna contraddizione.

E infine non per votare le questioni assorbite, poichè, ripetiamo, sarebbe stato un assurdo ritenere già affermato l'omicidio preterintenzionale, quando non se ne era neppure fatta questione.

La conseguenza inevitabile del verdetto era dunque la sen-

tenza di non luogo a procedimento. Essa integra, con precisione di linguaggio giuridico, tutto il sistema processuale; poichè non è sentenza di *assoluzione*, ma riconosce che il fatto affermato dai giurati non costituisce reato. E questa, finchè non si riesca a mutare la legge, è una verità che non soffre discussioni.

14. — Accogliendo quindi, con laconica motivazione, il ricorso del P. M., il Supremo Collegio ha rinnegato la sua più recente giurisprudenza, che pur forniva autorevolissimi insegnamenti in proposito.

Infatti in parecchie sentenze si trova ritenuta la massima che affermato il fatto materiale dell'uccisione, e negata una discriminante, non è contradditorio nè incompleto il verdetto che risponda negativamente alla questione sulla colpevolezza e sul fine di uccidere. Così fu affermato il 16 agosto 1901, su ricorso del P. M. c. Di Battista (1); con sentenza estesa dallo stesso cons. Triani a cui si deve il presente pronunziato.

Analogamente decideva la Cassazione il 13 giugno 1901 (P. M. c. Bernabei, rel. Lucchini) (2), ammonendo fra l'altro: « che non possa avere alcun addentellato nel verdetto in esame l'ipotesi di un omicidio preterintenzionale, che innanzi tutto richiede l'intenzione di ledere, in verun modo affermata dai giurati e neanche prospettata nelle questioni ».

E parimenti fu deciso da ultimo, il 22 giugno 1903 (P. M. c. Chinella, rel Fiocca) (3).

Ma vogliono essere specialmente ricordate due sentenze, nelle quali con perfetta legalità e con assoluto rigore di principii si porta alle estreme conseguenze il ragionamento da noi accettato. Una è la sentenza 25 luglio 1901, P. M. c. De Monaco, rel. De-Crecchio (4). Nel giudizio innanzi alla Corte di assise, i giurati, dopo aver risposto negativamente al quesito sulla volontarietà, avevano però concesse le *attenuanti!* Invitati a rientrare in Camera di consiglio, i giurati soppressero le attenuanti; e la Corte Suprema riconobbe che per tal modo veniva *eliminata ogni contraddizione*, e il verdetto restava perfettamente valido e completo. « In sostanza — dice la sentenza — i giurati affermarono il fatto materiale di avere il Monaco inferto dei colpi mortali, senza legittima difesa e senza volontà omicida, ma con qualche altra intenzione che chi dirigeva il dibattimento non ebbe l'accorgimento di delineare in una questione subalterna... Si potrà in tal caso deplorare la completa assoluzione di un colpevole di un vero e proprio omicidio od almeno di un reato minore, ma non già sostenere che un dolo specifico, di uccidere o di ferire, risulti dalla prima questione ».

---

(1) *Giust. pen.*, VII, 1318.
(2) *Giust. pen.*, VII, 1033.
(3) *Giust. pen.*, IX, 1146.
(4) *Giust. pen.*, VII, 1091, con nota adesiva.

L'altro importantissimo precedente è costituito dalla sentenza 6 marzo 1902 (ric. Falzone, rel. Filì Astolfone) (1). È notevole che in questo caso, innanzi alla Corte di assise, il capo dei giurati, dopo la lettura del verdetto, dichiarò alla Corte che i giurati avevano inteso di affermare l'omicidio preterintenzionale. La Corte credette quindi di annullare il verdetto, rinviando la causa ad altra sessione, ma la Cassazione censurò questo eccesso di potere, e prescrisse che della dichiarazione del capo dei giurati non si tenesse conto.

15. — La improvvisa mutazione di questa così autorevole giurisprudenza, ed il ritorno ad antichi errori, non poteva non sollevare le proteste della stampa giuridica: proteste che se certo non raggiungono il clamore suscitato dalle disapprovazioni del verdetto di Milano, sono in compenso assai più attendibili e serie.

Si schierano dunque risolutamente contro la sentenza della Cassazione, la *Rivista penale* (2), la *Giustizia penale* (3) e l'avvocato Camillo De Benedetti nella *Cassazione unica* (4).

Ad un anonimo annotatore, nel *Foro italiano* (5), sembra strano invece che un giudizio per giurati possa finire lasciando la possibilità che il fatto non sia stato completamente apprezzato in tutte le ipotesi subalterne; mentre, egli dice, il magistrato togato è obbligato a prospettarsi tutte le ipotesi delittuose sotto le quali possa raffigurarsi il fatto incriminato. — Tutto ciò va benissimo, ma conduce soltanto, se mai, a deplorare la forma del giudizio per giurati, o il divieto fatto al Presidente di proporre nuove questioni dopo il verdetto, ma non vale a scuotere in alcun modo la perfetta legalità di questo. Dire poi che il presidente *doveva* proporre il quesito subordinato della preterintenzionalità è affermazione del tutto gratuita, che si dovrebbe lasciare alle declamazioni della stampa politica, ma non si dovrebbe seriamente ripetere da giuristi; poichè nessun elemento della pubblica discussione obbligava il presidente a prevedere... l'imprevedibile! Tanto vale rispettare il verdetto, ed accettarlo come una inevitabile conseguenza dell'ordinamento della magistratura popolare.

L'unico che sia insorto, con la geniale originalità del suo temperamento, in difesa della Corte di cassazione, è stato Raffaele Garofalo (6). Diciamo *in difesa* della Cassazione, e non a censura della Corte di assise, poichè il Garofalo, col fine senso giuridico che gli è proprio, riconosce che la Corte non poteva in alcun modo riparare al verdetto; e così egli fa giustizia delle strane aberrazioni del ricorrente Proc. Gen. Ma « *forse* — egli dice — *data l'imperfezione del codice,* la soluzione *più logica*

---

(1) *Giust. pen.*, VIII. 337.
(2) *Riv. pen.*, vol. 10 LX, pag. 253 e 600.
(3) *Giust. pen.*, vol. X, col. 1065.
(4) *Cass. unica*, vol. XV, col. 1297 e 1301.
(5) *Foro it.*, vol. XX col. 361.
(6) In *Rivista pratica di dottrina e giurisprudenza*, II, 644.

sarebbe stata il ritenere che i giurati avessero *implicitamente* affermato l'omicidio preterintenzionale ». Basta la forma di questa affermazione per riconoscere che lo stesso autore non ne è convinto, e deve, per giustificare il Collegio Supremo, rifugiarsi nel campo dell'interesse sociale, dichiarando che una diversa decisione sarebbe stata la *confessione dell'impotenza della legge!*

16. — È bene ora, per esaurire completamente l'esame della controversia, dare un cenno anche degli *antichi errori*, ora rinnovati, del Collegio Supremo.

La giurisprudenza contraria alla nostra tesi fu inaugurata con la sentenza 14 giugno 1899 (P. M. c. Torres, rel. Scillamà) (1). La Corte osservò che nel primo quesito, relativo al fatto materiale, si accennava alla volontarietà del fatto; e quindi ravvisò contraddizione fra l'affermativa del fatto materiale, e la negativa della colpevolezza per omicidio. Tutta la nostra precedente dimostrazione sta a confutare questo fondamentale errore.

Successivamente tale giurisprudenza fu confermata con le sentenze 17 novembre 1899 (P. M. c. di Marco, rel. Benedetti) (2), e 4 dicembre 1899 (P. M. c. Gilardone, rel. Cefalo) (3). È notevole in questa sentenza un ragionamento di tal genere: « L'*assoluzione* presuppone necessariamente l'*assenza* di qualsiasi fatto *delittuoso!* » In questa proposizione, in rapporto con la questione decisa, si ravvisano due errori: il primo sta nel ritenere fatto *delittuoso* un semplice fatto *materiale*, in mancanza degli estremi necessarii a costituire qualunque reato. Il secondo sta nel confondere la sentenza *assolutoria* col *non luogo a procedimento;* poichè quella esprime la mancanza di un *fatto punibile*; questa invece esprime che il fatto ritenuto non riveste carattere di reato.

Crediamo dunque di avere esaurientemente dimostrato che la recente sentenza della Cassazione, che fa rivivere una giurisprudenza già rinnegata, è fondata su di un errore ed un arbitrio, mentre nel caso testè deciso, la sentenza della Corte d'assise di Milano si presentava inattaccabile.

C) Conseguenze giuridiche del rinvio.

17. — La causa deve intanto venire a conoscenza di un'altra Corte d'assise, la quale dalla sentenza di Cassazione è chiamata alla rinnovazione di tutto il dibattimento. Ma quali saranno le conseguenze di questo rinvio? Dovrà la erronea sentenza della Corte di cassazione essere inevitabilmente eseguita?

La nostra legge concede o nega al giudice di rinvio la facoltà di rifiutarsi all'esecuzione di un pronunziato del Supremo Collegio?

(1) *Giust. pen.*, V. 929, con nota critica di G. Escobedo.
(2) *Giust. pen.*, V, 1462.
(3) *Giust. pen.*, VI, 340.

Discutendo questi gravi ed importanti quesiti, che direttamente si riferiscono all'ordine delle giurisdizioni ed al loro legale funzionamento, crediamo di non fare opera inutile nè inopportuna. Non inutile, poichè la questione delle facoltà concesse al magistrato di rinvio di fronte alla Corte regolatrice, specialmente in materia penale, è di per sè stessa gravissima, e del tutto manchevole se ne presenta lo svolgimento dottrinale e giurisprudenziale. Non inopportuna, poichè noi prescindiamo completamente dal singolo fatto ha che dato occasione a queste note: e la pendenza del processo non ci impressiona e non ci turba. La verita è sempre tale, in qualunque momento sia enunciata; e di fronte alla retta interpretazione della legge, la sorte di un accusato è fenomeno accidentale e transitorio.

Or dunque due sono i principii che in questa delicata materia, si trovano in conflitto: l'*autorità della cosa giudicata* e l'*indipendenza del magistrato di rinvio.*

È evidente infatti che, essendo la Corte di cassazione la suprema magistratura dello Stato, destinata appunto a ristabilire nella giustizia l'impero della legge, le sue sentenze non sono passibili di alcuna censura. Pertanto tutto ciò che la Corte di cassazione ha deciso nell'orbita della sua alta competenza, non può essere rimesso in discussione.

E qui crediamo che convenga distinguere i *due modi* secondo i quali la Cassazione può esercitare la sua altissima giurisdizione: o correggendo un *errore di diritto* commesso dal magistrato di merito, o dichiarando la *illegalità di qualche atto di procedura.* Nel primo caso la Corte rinvia perchè un nuovo giudice esamini la questione; nel secondo rinvia, perchè il nuovo giudice rinnovi *l'atto o gli atti annullati.*

Ora il criterio dell'indipendenza del magistrato di rinvio suggerisce che indubbiamente nel primo caso il giudice di rinvio esaminerà la questione con criterii proprii, che potranno essere anche contrarii a quelli della Cassazione; ed in questa ipotesi provvederà definitivamente sul punto controverso la Cassazione a sezioni unite. Ma la questione si fa più delicata nel secondo caso: quando cioè la Cassazione rimandi la causa ad altro giudice, per *procedere ad atti determinati.* Fino a che punto si estendono allora i poteri del giudice di rinvio? Deve assolutamente obbedire alla Cassazione, o può esercitare il suo potere di controllo sulla legalità degli atti che la Cassazione gli demanda?

Noi crediamo di poter trovare, a rigore di termini giuridici, la esatta linea di incontro fra i due principii da noi accennati. L'autorità del giudicato deve aver rigore; ma solo in quanto la Cassazione abbia effettivamente deciso. Di modo che, se questa abbia deciso su ricorso bene o male proposto, come se bene o male abbia pronunciato l'annullamento di quei determinati atti, è questione completamente sottratta al giudizio del magistrato di rinvio. Quand'anche esso fosse convinto che gli atti dichiarati nulli erano completamente *legali*, deve ad onta di ciò *prendere atto dell'annullamento* senza potervisi opporre.

Ma la suprema giurisdizione della Cassazione cessa e si estingue, appunto con l'*accertamento* di quelle *nullità*. E quando invece essa manda alle magistrature inferiori, perchè compiano atti determinati, allora questa parte della decisione rientra direttamente nella sfera di giurisdizione del magistrato di rinvio, che appunto tali atti è chiamati a compiere.

In altri termini, a nostro avviso, per il magistrato di rinvio il pronunziato della Cassazione si presenta scisso in due parti: in quanto dichiara la nullità di alcuni atti, esso costituisce giudicato contro cui non si può insorgere; in quanto invece prescrive l'esecuzione di altri atti, non costituisce altro che una richiesta, un'investitura, una provocazione, su cui la giurisdizione del giudice di rinvio riprende il suo impero.

È canone indiscusso che ogni giudicante è anzitutto giudice della propria competenza; nè può ritenersi che il magistrato di rinvio abbia anticipatamente abdicato alla sua, per conferirla alla Corte di cassazione, ed accettare ad occhi chiusi tutto ciò che la Cassazione crederà di disporre.

Un tribunale, ad esempio, conserva integro il diritto di giudicare se legalmente è stato investito; sia che la causa giunga a sua conoscenza da un giudice istruttore, sia che torni invece dal più alto Collegio giudiziario: con la sola differenza che di fronte ad un'ordinanza di giudice istruttore il Tribunale può censurarne i motivi, mentre per la sentenza di Cassazione, il Tribunale deve prender sempre le mosse dalla dichiarazione di nullità, senza più oltre metterla in questione.

Così se la Corte di cassazione rinviasse una causa a magistrato incompetente, come, per esempio, ad una Corte d'appello invece che ad un Tribunale, dovrebbe questo magistrato trattenere la causa, o non piuttosto dichiarare la propria incompetenza in base alla sentenza di rinvio?

Lo stesso dovrebbe dirsi quando la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio, prescrivesse il compimento di atti illegali; come se, ad esempio, annullando, su ricorso dell'imputato, l'intero dibattimento svoltosi innanzi alla Corte d'assise, rinviasse poi ad altra Corte soltanto per l'applicazione della pena, senza intervento dei giurati.

In questi casi è evidente che il giudice di rinvio si trova di fronte ad una illegale situazione, che trae appunto la sua origine dalla sentenza di cassazione; e certamente l'ossequio verso i pronunziati del Collegio Supremo non dovrà prevalere sulle convinzioni del magistrato, inducendolo a compiere atti per i quali egli non si ritiene legittimamente investito.

L'opinione contraria, che il giudice di merito debba limitarsi soltanto a constatare il rinvio, e ad eseguire quanto la Cassazione ha prescritto, è cieca ed irrazionale, poichè riduce le funzioni del magistrato non a un *giudizio*, ma ad una *esecuzione*.

Riassumiamo adunque la nostra opinione su questo punto, nei seguenti termini: — Quando la Corte di cassazione, annullando uno o più atti di procedimento, manda la causa ad altro magistrato

di merito prescrivendo l'esecuzione di atti determinati, allora il giudice di rinvio, nei limiti della sua giurisdizione, deve rispettare il giudicato in quanto si riferisce all'annullamento, su cui non può interloquire, ma conserva il diritto di giudicare se gli atti demandati dalla Corte di cassazione siano legali o illegali; e quindi se la propria giurisdizione sia stata legittimamente sollecitata in ordine a quegli atti.

18. — Passando ad applicare tali criterii alla questione che ci occupa, abbiamo l'obbligo di tener presente un importante precedente giurisprudenziale, in caso del tutto analogo. Si è già ricordata la sentenza 14 giugno 1899 in causa Torres. Dobbiamo ora dire, che innanzi alla Corte d'assise di rinvio fu sollevata la questione dell'attuabilità della sentenza di Cassazione, con una serie di incidenti che la Corte respinse. In seguito al nuovo verdetto, che fu affermativo sulla questione relativa all'omicidio, l'accusato produsse ricorso, rievocando, sotto forma di motivi di annullamento, alcuni degli incidenti già suscitati innanzi la Corte di merito, ma la Cassazione, con sentenza 18 maggio 1900 (ric. Torres, rel. Natali) respinse il ricorso (1).

Noi quindi ricorderemo successivamente tutte le richieste che i difensori dell'accusato rivolsero alla Corte di rinvio; ne esamineremo l'attendibilità alla stregua dei criterii innanzi fermati; ed infine ne tenteremo l'applicazione al caso che ci occupa.

19. — Una prima richiesta tendeva ad ottenere che la Corte di rinvio portasse la sua attenzione sul precedente verdetto, allo scopo di « esaminare se da questo verdetto possa scaturire responsabilità penale di sorta contro l'accusato ».

Or questa istanza, esattamente considerata, mirava a sollecitare la giurisdizione del magistrato di rinvio su quanto era stato *già deciso* dalla Cassazione; ed importava quindi *violazione del giudicato*. Abbiamo già detto che quando la Cassazione annulla un determinato atto del procedimento, il giudice di rinvio deve *prendere atto dell'annullamento*. Può bensì, ove lo creda, rinnovare l'atto annullato nelle stesse forme in cui fu compiuto la prima volta, provocando così una decisione a Sez. Unite; ma non può ricusarsi di riconoscere l'annullamento già avvenuto.

È chiaro quindi, che annullato il verdetto, nessuna indagine era consentita alla Corte di rinvio intorno al significato del verdetto medesimo.

20. — Ma subordinatamente la difesa invitava la Corte a decidere se fosse legalmente investita del giudizio, se cioè il rinvio fosse avvenuto in conformità di legge; e sosteneva naturalmente di no, poichè nel primo giudizio si era avuta *ordinanza assolutoria*, non sentenza della Corte; e quindi a termini di legge il ricorso del P. M. era inammissibile.

---

(1) La sentenza è riportata in *Giust. pen.*, VI, 749; ed in nota sono trascritti gli incidenti svolti innanzi alla Corte d'assise, lo sviluppo dei mezzi di annullamento ed osservazioni critiche dell'avv. ESCOBEDO.

Sulla perfetta *legalità* di questa istanza difensiva consentiamo pienamente. L'indagine che si invocava dalla Corte, intorno alla *legittimità del rinvio* rientra perfettamente, a nostro modo di vedere, nella sfera di giurisdizione del giudice di rinvio.

Ma sul merito della istanza stessa, cioè sulle *ragioni di illegittimità*, non crediamo di portare il nostro esame, sia perchè in quel caso trattavasi di ricorso contro *ordinanza* e non contro sentenza, sia perchè ulteriormente avremo occasione di occuparcene in modo diretto e preciso.

21. — Successivamente si chiese che il primo quesito, relativo al *fatto materiale*, venisse formulato in base alla sentenza di accusa, cioè *negli stessi termini* in cui era definito nel primo giudizio.

Or questa istanza ci sembra conforme a sensi di vera giustizia, e tale da essere accolta senz'altro. La Corte di cassazione nè allora, nè in questa recente sentenza, seppe prescrivere in qual modo possa formularsi il quesito sul *fatto materiale*; e dera in verità un cimento superiore a qualunque sforzo d'ingegno umano. Non basta per il magistrato di rinvio una vaga e generica opinione del Supremo Collegio, dovendo invece formulare i quesiti in base alle tassative prescrizioni di legge.

Del resto il formulare i quesiti *negli stessi termini* del primo giudizio, sarebbe anche un provvedimento di indiscutibile equità; poichè finirebbe per provocare in qualunque caso, su ricorso del P. M. o dell'accusato, un nuovo e più maturo esame della questione, da parte della Corte regolatrice.

22. — Ma più insistente istanza della difesa fu rivolta alla Corte di rinvio, chiedendo che dal questionario venisse *eliminato* il quesito relativo al *fine di uccidere*, poichè l'accusato aveva *acquistato il diritto* alla *risposta negativa* del precedente verdetto. Si invocava a questo proposito l'art. 507 cod. proc. pen., nel quale si dispone che quando il presidente invita i giurati a rettificare il verdetto contradditorio, incompleto o altrimenti irregolare, si tengono ferme le risposte favorevoli all'accusato e *non contraddette da contrarie dichiarazioni*.

L'importanza e la sottigliezza di questa ingegnosa questione non è chi non veda. Infatti, pur tenendo fermo l'annullamento del verdetto, la Corte di rinvio non è tenuta a condividere l'opinione del Supremo Collegio in ordine alle *ragioni di contraddittorietà*. E se la Corte di cassazione ravvisò contraddizione fra l'affermazione del 1.° quesito (fatto materiale) e la negazione del 3.° (fine di uccidere), ben potrebbe, assai più fondatamente, la Corte di rinvio ritenere che una contraddizione potrebbe sorgere; se mai, solo quando si negasse non solo il fine di uccidere, ma anche quello di *ferire*. E quindi la risposta negativa al 3.° quesito, non essendo *direttamente* investita di contraddizione, potrebbe restar ferma a vantaggio dell'accusa.

Una sola considerazione però ci fa rifiutare questa estensione dei criterii dell'art. 507 al caso in esame. Altra cosa è l'invito immediatamente fatto, dal presidente della Corte, per la rettifica

del verdetto contraddittorio, altra cosa è la formazione di un *nuovo verdetto*, in seguito ad annullamento. Nè vale l'osservare (1) che non si sa concepire come l'accusato debba perdere diritto alla risposta favorevole, sol perchè il presidente non ha visto la contraddizione, e non ha inteso la necessità di far correggere il verdetto, così da costringere la Cassazione a provvedervi. In verità, quando il presidente riconosce una irregolarità del verdetto, la legge vieta che gli stessi giurati possano essere chiamati nuovamente a votare su quesiti le cui risposte non sono inficiate di contraddizione. La legge ritiene che tali risposte debbano restar ferme, perchè una loro *mutazione* non potrebbe aver luogo che *per equivoco* dei giurati.

Ma quando *altri giurati* sono chiamati a formare *una novella dichiarazione*, essi non possono tenersi vincolati da una risposta che *non essi* hanno dato. La causa deve essere portata completamente a loro conoscenza, poichè essi in realtà non sono chiamati a *correggere* nessuna contraddizione, ma a *rinnovare il verdetto* secondo coscienza.

23. — L'ultima istanza difensiva fu sollevata dopo il verdetto, quando avendo i giurati affermata la responsabilità dell'accusato, la difesa domandò che non si applicasse la pena, dovendo ritenersi l'annullamento avvenuto soltanto nell'*interesse della legge*, e quindi improduttivo di conseguenze per l'accusato.

Ma tale istanza, che così formulata urtava contro la testuale prescrizione della Corte Suprema, era anche intempestiva, in quanto pretendeva dalla Corte di assise una inverosimile resipiscenza. L'annullamento nell'interesse della legge non può dar luogo a nuovo dibattimento; ed avendolo invece la Corte di assise già celebrato, era evidente che alla sentenza di rinvio era stato prestato pieno ossequio, nella sua formola letterale di ripetizione del pubblico dibattimento, con tutte le conseguenze di legge.

24. — Ma il concetto che mira ad impedire la rinnovazione del dibattimento, quando la legge non dava facoltà alla Corte di cassazione di disporre il rinvio in tali sensi, è vitale e merita di essere ripreso e seguito. Abbiamo già ricordato, nella prima parte di questo scritto, l'art. 642 cod. proc. pen., dal quale risulta che un ricorso del P.M., con pieni effetti legali, nel caso da noi esaminato era *inammissibile.* Or la tesi di *inammissibilità*, prospettata e decisa dal Supremo Collegio, *non può* al certo essere nuovamente discussa; ma poichè, ripetiamo, il giudice di rinvio è vincolato solo in quanto la Cassazione ha *disposto* l'*annullamento*, non in quanto ha *ordinato* la rinnovazione del verdetto, ne deriva che il giudice di rinvio deve valutare se, su ricorso del P. M., *possa mai procedersi a rinnovazione del dibattimento.*

---

(1) ESCOBEDO, loc. cit.

Or basta leggere l'art. 674, ultima parte del cod. proc. pen., da noi già illustrata, per convincersi che *su ricorso del P. M.* la rinnovazione del pubblico dibattimento *non è mai possibile.*

Infatti, o il P. M. ricorre nell'*interesse della legge,* ed allora l'annullamento non ha effetto per l'accusato assolto; o ricorre a termini dell'art. 642 prima parte, ed allora la causa deve essere rinviata ad altra Corte, perchè *senza intervento dei giurati* proceda in base al verdetto già pronunziato.

La Corte di rinvio deve quindi, leggendo la stessa sentenza della Corte di cassazione, proporsi la seguente domanda: È possibile, è legale, rinnovare il dibattimento, quando contro la sentenza *non è insorto l'accusato,* ma il P. M.? E poichè la legge risponde di *no,* la Corte deve convincersi che una rinnovazione del verdetto in base ad annullamento pronunziato sul ricorso del P. M. sarebbe un atto impossibile, viziato di nullità radicale, perchè non consentito dalla legge; e quindi deve riconoscere che la sentenza della Cassazione non può essere praticamente attuata.

O deve forse la Corte di rinvio, sol perchè la Cassazione lo ha prescritto, *iurare in verba magistri* e compiere atti che la legge non consente? La sentenza della Cassazione non è un cieco e dommatico dispositivo, a cui la Corte di merito debba supinamente obbedire, ma un ragionamento ordinato, ed una decisione in correlazione con le premesse. Se questa correlazione è spezzata, la Corte di merito deve rispettare quanto ha deciso la Cassazione nell'orbita della sua autorità (*annullamento*), ma deve anche rifiutarsi di compiere atti a cui è illegalmente chiamata.

Or se la premessa dice: *ricorso del P. M. avverso sentenza della Corte di assise,* la conseguenza diretta ed inevitabile è il rinvio ad altra Corte *senza intervento di giurati.*

Ammettere il contrario, significherebbe porre la Cassazione al di sopra della legge. E la nostra tesi, ripetiamo, non invade affatto la competenza del C. S., perchè noi non discutiamo neppure la questione di *ammissibilità* del ricorso, ma ci limitiamo soltanto a discutere gli effetti del rinvio. I quali effetti sono nella legge, e non altrove.

Pertanto noi non ci fondiamo sulla illegalità dell'*annullamento,* ma sulla illegalità del *rinvio.*

25. — Tali sono le conseguenze del nostro studio, sereno ed obbiettivo.

Il verdetto dei giurati era, per quanto deplorevole, perfettamente valido e legale; un ricorso del P. M. contro la sentenza era a termini di legge inammissibile. Ma pur ammesso l'annullamento della sentenza, la situazione giuridica creata dal rinvio non è conforme alla legge. E se i giudizi penali si celebrano e si rinnovano, non per arbitrio di magistrati per quanto eccelsi, ma per irrevocabile norma legislativa, un nuovo dibattimento non può svolgersi in tali condizioni.

Potrà il sentimento ribellarsi all'assoluzione di un omicida. Ma ancor più deve la ragione respingere qualunque attentato all'or-

dine delle giurisdizioni inviolabilmente stabilito dalla legge; e non aver riguardo nè ai fatti nè alle persone a cui tale attentato si riferisce.

Il sentimento della legalità deve poggiare più in alto di qualunque altro, come suprema norma regolatrice delle società umane.



